




**UniBa**

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BARI  
ALDO MORO



With the support of the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



# MODULO JEAN MONNET

# Competenze dell'EPPO

Working with the EPPO at decentralised level –  
Training materials for prosecutors and investigating judges



Co-funded by the Justice Programme of the European Union 2014-2020



---

[REGOLAMENTI - REGOLAMENTO \(UE\) 2017/1939 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea \(«EPPO»\)](#)

[DIRETTIVA \(UE\) 2017/1371 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale](#)

# Sintesi

---

- Competenza materiale dell'EPPO
- Competenza territoriale e personale dell'EPPO
- Canali di informazione e obblighi di rendicontazione
- Diritto di avocazione


# Competenza materiale I

---

## Articolo 22

1. L'EPPO è competente per i **reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui alla **direttiva (UE) 2017/1371**, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dalla legislazione nazionale, l'EPPO è competente soltanto qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale definite in detta disposizione siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno **10 milioni di EUR**.
2. L'EPPO è competente anche per i reati relativi alla **partecipazione a un'organizzazione criminale** definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l'attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati di cui al **paragrafo 1**.
3. L'EPPO è altresì competente per qualsiasi altro reato **indissolubilmente connesso** a una condotta criminosa rientrante nell'ambito di applicazione del **paragrafo 1** del presente articolo. La competenza riguardo a tali reati può essere esercitata solo in conformità dell'articolo 25 (3).
4. In ogni caso, l'EPPO **non è competente** per i reati in materia di **imposte dirette nazionali**, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati. Il presente regolamento non pregiudica la struttura e il funzionamento dell'amministrazione fiscale degli Stati membri. Il presente regolamento non pregiudica la struttura e il funzionamento dell'amministrazione fiscale degli Stati membri.

# Competenza materiale II



## Direttiva (UE) 2017/1371

- **Norme minime** riguardo alla definizione di illeciti penali e di sanzioni nell'ambito della frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (bilancio dell'Unione),
- Definizioni di
- ✓ **Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione**
- ✓ **Altri reati che ledono degli interessi finanziari dell'Unione**

# Competenza materiale III – reati PIF

---

## Frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione (Articolo 3 PIF)

- Azioni precisamente definite su
  - ✓ spese non relative agli appalti
  - ✓ spese relative agli appalti
  - ✓ entrate non provenienti dall'IVA
  - ✓ entrate provenienti dall'IVA
    - Se i reati sono connessi al territorio di due o più Stati membri/danno complessivo almeno pari a 10 000 000 EUR.
    - Non competente se il danno è inferiore a EUR 10 000 000 (articolo 22 § 4)

## Altri reati che ledono degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 4 PIF)

- Riciclaggio di denaro
  - ✓ come definito all'articolo 1 § 3 della direttiva (UE) 2015/849
- Corruzione passiva e attiva
- Appropriazione indebita

# Competenza materiale IV – reati PIF

## “Doppia verifica” della competenza materiale

- La direttiva PIF costituisce **diritto procedurale** direttamente applicabile dal punto di vista della competenza materiale dell’EPPO
- La direttiva PIF deve essere attuata nel **diritto penale sostanziale** dei rispettivi SM.
- Doppia verifica
  1. Verifica: Un reato ricade nell'ambito della direttiva PIF?
    - ✓ Se no, l’EPPO non può (ovviamente) esercitare la sua competenza
    - ✓ È no anche qualora lo SM abbia ampliato la direttiva (“sovraregolamentazione”)
      - p.es. distrazione di fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi senza che siano lesi gli interessi finanziari (v. articolo 3/2/b/iii PIF)
  2. Verifica: il diritto penale sostanziale dello SM interessato
    - ✓ Esame delle disposizioni nazionali
    - ✓ Se lo Stato membro interessato non ha modificato il suo diritto nazionale in materia, l’EPPO non può esercitare la sua competenza

# Competenza materiale V – Organizzazione criminale

---

## Partecipazione a un'organizzazione criminale

- come definita nella decisione quadro 2008/841/JHA quale attuata nel diritto nazionale,
  - ✓ per **organizzazione criminale** si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
  - ✓ per **associazione strutturata** si intende un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.
- se l'oggetto dell'attività criminosa di tale organizzazione criminale è di commettere un reato ai sensi della PIF

# Competenza materiale VI – Reati indissolubilmente connessi

---

- Concorrenza di reati
  - ✓ Il reato ricade nell'ambito sia della direttiva PIF sia di una (diversa) disposizione nazionale
- L'identità di fatti materiali o fatti che sono sostanzialmente uguali (considerando 54)
  - ✓ collegati tra loro nel tempo e nello spazio
  - ✓ ne bis in idem (p.es. CEG 18 luglio 2007, C-288/05, *Kretzinger* ECLI:EU:C:2007:441)
  - ✓ Comparazione delle sanzioni massime (articolo 35 § 3/a)
    - Competenza esercitata solo se la sanzione massima per il reato PIF è superiore a quella reato indissolubilmente connesso.
- Reato accessorio/strumentale (considerando 56)
  - ✓ Reato commesso con l'intento principale di ledere gli interessi finanziari dell'Unione (reato accessorio).
  - ✓ No comparazione delle sanzioni massime (articolo 25 § 3/a)

# Competenza materiale VII – Reati indissolubilmente connessi

---

## Esempi

- Un funzionario pubblico usa risorse contrariamente alle finalità cui erano destinate in modo tale da ledere gli interessi finanziari dell'Unione emanando una decisione scorretta.
  - ✓ Reato PIF (art. 4 § 3 direttiva PIF) e reato nazionale (p.es. abuso d'ufficio)
  - ✓ Comparazione delle pene massime
- Ottenere denaro in modo fraudolento per corrompere un funzionario UE addetto all'approvazione di sovvenzioni
  - ✓ Frode = reato accessorio/strumentale
  - ✓ No comparazione delle sanzioni massime

# Competenza materiale VIII – Disaccordi

## Articolo 25

2. Qualora un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 abbia comportato o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione **inferiore a 10 000 EUR**, l'EPPO può esercitare la sua competenza soltanto se:

- a) il caso ha **ripercussioni** a livello dell'Unione che richiedono lo svolgimento di un'indagine da parte dell'EPPO; oppure
- b) possono essere sospettati di aver commesso il reato **funzionari o altri agenti dell'Unione**, ovvero membri delle istituzioni dell'Unione.

Se del caso, l'EPPO consulta le autorità nazionali competenti o gli organi dell'Unione per stabilire se siano soddisfatti i criteri di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

3. L'EPPO si astiene dall'esercitare la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 e, previa consultazione con le autorità nazionali competenti, rinvia senza indebito ritardo il caso a queste ultime a norma dell'articolo 34 se:

- a) la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 (1), è **equivalente o meno severa** della sanzione massima per il reato indissolubilmente connesso di cui all'articolo 22 (3), a meno che quest'ultimo reato non sia stato **strumentale** alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 22 (1); o
- b) vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato da un reato di cui all'articolo 22 non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a **un'altra vittima**.

La lettera b) del primo comma del presente paragrafo non si applica ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e d), della direttiva (UE) 2017/1371 quale attuata dal diritto nazionale.


4. L'EPPO può, con il consenso delle autorità nazionali competenti, esercitare la propria competenza in relazione ai reati di cui all'articolo 22, in casi che ne sarebbero altrimenti esclusi per effetto dell'applicazione del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo qualora appaia che **l'EPPO sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l'azione penale**.

# Competenza materiale IX – Disaccordi

Eccezioni e contro-eccezioni all'esercizio della competenza (art. 25).

- **Casi di scarso rilievo** (danno in feriore a EUR 10 000), salvo
  - ✓ Ripercussioni a livello dell'Unione
  - ✓ Possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell'Unione
- **Reati indissolubilmente connessi**, comparazione delle sanzioni, salvo
  - ✓ Reato accessorio/strumentale
- Il **danno** per gli interessi finanziari dell'Unione non è superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima, salvo
  - ✓ Frode relativa alle spese (art. 3/2/a) e b) PIF)
  - ✓ Sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione all'IVA (art. 3/2/d) PIF)
  - ✓ In altri casi, con il consenso delle autorità nazionali l'EPPO può esercitare la sua competenza.

# Esercizio della competenza materiale dell'EPPO



# Competenza materia X – Disaccordi

---

## Articolo 25

6. In caso di disaccordo tra l'EPPO e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell'articolo **22(2)** o **(3)**, o dell'articolo **25(2)** o **(3)**, le **autorità nazionali** competenti a decidere sull'attribuzione delle competenze per l'esercizio dell'azione penale a livello nazionale **decidono chi è competente per indagare il caso**. Gli Stati membri specificano l'autorità nazionale che decide sull'attribuzione della competenza.

# Competenza materia XI – Disaccordi

---

- Le autorità nazionali compongono i disaccordi tra l'EPPO e le procure nazionali in merito alle questioni seguenti (art. 25 § 6)
  - ✓ Crimine organizzato e centro dell'attività (art. 22 § 2)
  - ✓ Reato indissolubilmente connesso e comparazione delle sanzioni (art. 22 § 3, art. 25 § 3/a)
  - ✓ Casi di scarso rilievo (Art. 25 § 2)
  - ✓ Comparazione tra i danni arrecati all'UE e alle altre vittime (art. 25 § 3/b)
- Autorità nazionale specificata dallo SM (p.es. procuratore generale)
- **Lo SM non è competente** a decidere se un reato è connesso o meno alla direttiva PIF (art. 22 § 1)

# Competenza territoriale e personale I

---

## Articolo 23

L'EPPO è competente per i reati di cui all'articolo 22 se tali reati:

- a) sono stati commessi **in tutto o in parte** nel territorio di uno o più Stati membri;
- b) sono stati commessi da un **cittadino di uno Stato membro**, a condizione che uno Stato membro sia **competente** per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio, o
- c) sono stati commessi **al di fuori dei territori** di cui alla lettera a) da una persona che al momento del reato era soggetta **allo statuto** o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio.

# Competenza territoriale e personale II

---

## Articolo 23: Reati commessi

- **Entro il territorio** di uno o più Stati membri (in tutto o in parte)
- **Da un cittadino di uno Stato membro**
  - ✓ Posto che tale SM sia competente per tali reati laddove commessi fuori dal suo territorio, o
- **Fuori dal territorio** di uno SM, ma da una persona che era soggetta allo statuto o al regime applicabile,
  - ✓ Posto che lo SM sia competente per tali reati laddove commessi fuori dal suo territorio.

# Competenza territoriale e personale III

---

## Esempi:

- Ottenimento di denaro in modo fraudolento da parte di un cittadino di uno Stato non partecipante
  - ✓ L'EPPO può esercitare la sua competenza
- In Ungheria, residente in Austria, storno di fondi europei
  - ✓ Austria = SM partecipante
  - ✓ L'Austria ha giurisdizione sui suoi cittadini per reati commessi fuori dal suo territorio
  - ✓ L'EPPO può esercitare la sua competenza

# Canali di informazione/obblighi di segnalazione

## Articolo 24

1. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano **senza indebito ritardo** all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 2 (2) e (3).
2. Quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro **avvia un'indagine** su un reato in relazione al quale l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 25 (2) e (3), o qualora, in qualsiasi momento successivo all'avvio di un'indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un'indagine riguardi un reato, tale autorità ne informa senza indebito ritardo l'EPPO, di modo che quest'ultima possa decidere se esercitare il proprio diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27.
3. Quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato quale definito all'articolo 22 e ritiene che l'EPPO, conformemente all'articolo 25 (3), **non possa esercitare** la sua competenza, **ne informa l'EPPO**.
4. La segnalazione contiene, come minimo, una **descrizione dei fatti**, compresa una **valutazione del danno** reale o potenziale, **la possibile qualificazione giuridica** e **qualsiasi informazione disponibile** riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.
5. L'EPPO è altresì informata, in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, dei casi in cui **non sia possibile valutare** se siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 25 (2).

# Canali di informazione/obblighi di segnalazione


## Articolo 24

6. Le informazioni fornite all'EPPO sono registrate e verificate conformemente al suo **regolamento interno**. La verifica valuta se, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2, vi siano motivi per avviare un'indagine o per esercitare il diritto di avocazione.
7. Se, a seguito della verifica, l'EPPO decide che **non vi sono motivi per avviare un'indagine** ai sensi dell'articolo 26 o per **esercitare il suo diritto di avocazione** ai sensi dell'articolo 27, si procede all'annotazione della motivazione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

L'EPPO **informa l'autorità che ha segnalato la condotta criminosa** ai sensi dei paragrafi 1 o 2, nonché le vittime di reato e, ove previsto dal diritto nazionale, altre persone che hanno segnalato la condotta criminosa.

8. Se l'EPPO viene a conoscenza della possibilità che sia stato commesso un **reato che esula dalla sua competenza**, essa ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti e trasmette loro tutte le prove pertinenti.
9. In casi specifici, l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. Le informazioni richieste possono riguardare violazioni che abbiano comportato un danno per gli interessi finanziari dell'Unione, diverse da quelle di competenza dell'EPPO ai sensi dell'articolo 25 (2).
10. L'EPPO può richiedere ulteriori informazioni per consentire al collegio di emanare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, direttive generali sull'interpretazione dell'obbligo di informare l'EPPO in merito ai casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 (2).

# Canali di informazioni (articolo 24)



# Obblighi di segnalazione

---

- Senza indebito ritardo
- A prescindere che l'autorità nazionale abbia avviato l'indagine o meno
- Anche di casi eccezionali di cui all'articolo 25 § 3 o di casi per i quali non è possibile la valutazione di cui all'articolo 25(2).
- Requisiti minimi (Art. 24 § 4)
  - ✓ descrizione dei fatti
  - ✓ valutazione del danno reale o potenziale
  - ✓ possibile qualificazione giuridica
  - ✓ informazioni riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta

# Diritto di avocazione I

---

## Articolo 27:

1. Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 24 (2), l'EPPO **decide se esercitare il suo diritto di avocazione** nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre **cinque giorni** dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali, e informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può adottare la decisione motivata di prorogare tale termine per un periodo di **cinque giorni** al massimo e ne informa le autorità nazionali.
2. **Durante i termini** di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali si astengono dall'adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione.
3. Le autorità nazionali adottano le **misure urgenti necessarie**, a norma del diritto nazionale, per garantire l'efficacia dell'indagine e dell'azione penale.
4. Se l'EPPO viene a conoscenza, con mezzi diversi dalle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del fatto che le autorità competenti di uno Stato membro hanno già intrapreso un'indagine in relazione a un reato per il quale potrebbe essere competente, ne informa senza ritardo dette autorità. **Dopo essere stata debitamente informata a norma dell'articolo 24 (2)**, l'EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione. La decisione è adottata entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Prima di decidere se esercitare il suo diritto di avocazione, l'EPPO consulta, se del caso, le autorità competenti dello Stato membro interessato.
6. Qualora l'EPPO eserciti il suo diritto di avocazione, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono il fascicolo all'EPPO e si astengono da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato.

# Diritto di avocazione II

## Articolo 27:

6. Il diritto di avocazione di cui al presente articolo può essere **esercitato da un procuratore europeo delegato** di qualsiasi Stato membro le cui autorità competenti abbiano avviato un'indagine in relazione a un reato rientrante nell'ambito di applicazione degli articoli 22 e 23.

Qualora un procuratore europeo delegato che abbia ricevuto l'informazione di cui all'articolo 24 (2), valuti di non esercitare il diritto di avocazione, esso ne **informa, attraverso il procuratore europeo del proprio Stato membro, la camera permanente** competente affinché quest'ultima possa adottare una decisione in conformità dell'articolo 10 (4).

7. Qualora si sia astenuta dall'esercitare la sua competenza, l'EPPO ne **informa** senza indebito ritardo **le autorità nazionali competenti**. In qualsiasi momento del procedimento, le autorità nazionali competenti informano l'EPPO di eventuali nuovi fatti che possano indurla a rivedere la sua decisione di non esercitare competenza.

L'EPPO può esercitare il suo diritto di avocazione dopo aver ricevuto tali informazioni, a condizione che l'indagine nazionale non sia già stata conclusa e che l'imputazione non sia stata presentata a un organo giurisdizionale. La decisione è adottata entro il termine di cui al paragrafo 1.

8. Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l'azione penale a livello dell'Unione, esso **emana**, conformemente all'articolo 9 (2), **direttive generali che consentano ai procuratori europei delegati di decidere**, autonomamente e senza indebito ritardo, di non avocare il caso.

Le direttive precisano, con tutti i dettagli necessari, le circostanze in cui esse si applicano, stabilendo criteri chiari, tenendo specificamente conto della natura del reato, dell'urgenza della situazione e dell'impegno delle autorità nazionali competenti nell'adottare tutte le misure necessarie per una riparazione integrale del danno agli interessi finanziari dell'Unione.

9. Per garantire un'applicazione coerente delle direttive, i procuratori europei delegati informano la camera permanente competente di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 8 e ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all'applicazione delle direttive.

# Diritto di avocazione III

---

- Decisione di portare il caso dinanzi al PED incaricato
- Non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni a norma dell'articolo 24 § 2 (10 giorni su decisione del PCE)
- Decisione di non avocare il caso
  - ✓ Segnalazione alla camera permanente che può istruire il PED di decidere altrimenti
  - ✓ Direttive generali emanate dal collegio qualora il danno sia inferiore a EUR 100 000



# Indagini transfrontaliere

# Premessa: il regolamento EPPPO sulle indagini

- Consideranda 72 – 76
- Concetto unico ufficio ↔ Territorialità dello SM
- Terminologia:
  - PED incaricato
  - PED incaricato di prestare assistenza

# Riferimenti normativi

- Disposizioni/principi
- Art. 5 par. 3 – applicazione del diritto nazionale
- Art. 28 – svolgimento dell'indagine
- Art. 31 – indagini transfrontaliere
- Art. 32 – esecuzione delle misure assegnate
- Art. 33 – arresto preventivo e consegna transnazionale

# Principi generali sul diritto applicabile (art. 5 par. 3 regolamento EPPO)

- In via di principio, le indagini dell'EPPO sono disciplinate dal regolamento EPPO.
- Il diritto nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal suddetto regolamento.
- Salvo disposizione contraria, il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso ai sensi dell'articolo 13 (1).
- Qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto nazionale che dal regolamento EPPO, prevale quest'ultimo.

# Diritto applicabile alle indagini (art. 28 par. 1 e 2 del regolamento EPPO)

- Il PED conduce le indagini conformemente al regolamento EPPO e al diritto nazionale
- Il PED può adottare una misura dandone incarico alle autorità nazionali competenti.
- In conformità con il diritto nazionale, tali autorità assicurano l'osservanza di tutte le istruzioni e adottano le misure loro assegnate.
- Misure urgenti: adottate dalle autorità nazionali competenti, in conformità con il diritto nazionale.

## Misure investigative (art. 30)

- Il regolamento elenca sei categorie di misure (perquisizione, produzione di qualsiasi oggetto o documento pertinente, produzione di dati informatici archiviati, congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, intercettazione delle comunicazioni, tracciamento e rintracciamento di un oggetto mediante mezzi tecnici).
- Condizione generale a norma del regolamento: il reato oggetto dell'indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.
- Il diritto nazionale può prevedere ulteriori restrizioni.

## Misure investigative (art. 30 – continua)

- La produzione di dati informatici archiviati, l'intercettazione, e il tracciamento e rintracciamento di un oggetto possono essere soggetti a condizioni ulteriori, incluse limitazioni, previste dal diritto nazionale applicabile.
- Gli Stati membri possono limitare l'applicazione dell'intercettazione di comunicazioni e del tracciamento e rintracciamento di un oggetto a reati gravi specifici (v. direttiva PIF)

## Indagini transfrontaliere (art. 31)

- Il PED incaricato che decide sull'adozione della misura necessaria, assegna tale misura a uno o più PED nello Stato membro nel quale la misura deve essere eseguita.
- Informazione del PE incaricato della supervisione
- La giustificazione e l'adozione di tale misura sono governate dal diritto dello Stato membro del PED incaricato.

# Indagini transfrontaliere - autorizzazione giudiziaria (art. 31)

- Il diritto nazionale dello SM del **PED incaricato** non richiede l'autorizzazione giudiziaria, ma il diritto dello SM del **PED incaricato di prestare assistenza** la richiede: il PED incaricato di prestare assistenza ottiene l'autorizzazione conformemente al suo diritto nazionale.
- In caso di rifiuto dell'autorizzazione: il PED incaricato ritira l'assegnazione.
- Il diritto nazionale dello SM del **PED incaricato** richiede l'autorizzazione giudiziaria, ma il diritto dello SM del **PED incaricato di prestare assistenza** non la richiede: il PED incaricato ottiene l'autorizzazione e la trasmette al PED incaricato di prestare assistenza unitamente all'assegnazione.

# Indagini transfrontaliere: problemi (art. 31 par. 5)

- a) l'assegnazione è incompleta o contiene un errore manifesto e rilevante;
- b) la misura non può essere intrapresa entro il termine fissato nell'assegnazione per motivi giustificati e oggettivi;
- c) una misura alternativa, ma meno intrusiva, consentirebbe di conseguire gli stessi risultati della misura assegnata; o
- d) la misura assegnata non esiste o non sarebbe disponibile in un caso nazionale analogo ai sensi del diritto del suo Stato membro.

# Indagini transfrontaliere: soluzione (art. 31 par. 5)

- Informazione del proprio PE incaricato della supervisione e consultazione del PED incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale
- Se il problema non è risolto entro 7 giorni: la questione passa alla camera permanente
- La camera permanente decide, a norma del diritto nazionale applicabile e del regolamento, se ed entro quale termine la misura necessaria, o una misura sostitutiva, è adottata dal PED incaricato di prestare assistenza, e comunica tale decisione al suddetto PED incaricato di prestare assistenza tramite il PE competente.

## Esecuzione delle misure assegnate (art. 32)

- Sono eseguite conformemente al regolamento e al **diritto dello Stato membro del PED incaricato di prestare assistenza.**
- Si osservano le formalità e le procedure espressamente indicate dal PED incaricato, a meno che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del PED incaricato di prestare assistenza.

## Consegne transfrontaliere (art. 33)

- Il PED incaricato del caso può disporre o chiedere l'arresto o la detenzione preventiva dell'indagato o dell'imputato in conformità del diritto nazionale applicabile in casi nazionali analoghi.
- Qualora sia necessario procedere all'arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo emette o chiede all'autorità competente di detto Stato membro di emettere un mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI (21).

## **Uso degli strumenti di mutua assistenza/cooperazione giudiziaria**

### **Nell'indagine transfrontaliera EPPO:**

- NO richieste di mutua assistenza giudiziaria
- NO ordine europeo di indagine penale



## **Eurojust**

Richieste di cooperazione giudiziale

- Stati Membri UE non partecipanti alla cooperazione rafforzata
- Paesi Terzi



L'OLAF indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'UE e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee; elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione europea.

- Protocollo d'intesa
- Evitare duplicazioni di indagine
- Massimizzare il recupero dei danni
- Supporto

# Chiusura delle indagini ed esercizio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali

Lavorare con l'EPPO a livello decentralizzato –  
Materiali di formazione per procuratori e giudici istruttori



Co-funded by the Justice Programme of the European Union 2014-2020



# Modalità di chiusura dell'indagine

## **Regolamento 2017/1939 (regolamento EPPO)**

Articolo 10(3) del regolamento EPPO:


- (a) **portare un caso in giudizio** a norma dell'articolo 36(1), (3) e (4);
- (b) **archiviare un caso** a norma dell'articolo 39(1), lettere da a) a g);
- (c) applicare una **procedura semplificata di azione penale** e incaricare il procuratore europeo delegato di agire **ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo** nel caso a norma dell'articolo 40;
- (d) **rinvviare un caso alle autorità nazionali** a norma dell'articolo 34(1), (2), (3) o (6);

Articolo 35(1): “Quando **ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato incaricato** del caso presenta al procuratore europeo incaricato della supervisione una relazione contenente una **sintesi del caso** e un **progetto di decisione di esercitare o no l'azione penale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale** o di valutare un **rinvio del caso, un'archiviazione o una procedura semplificata di azione penale** ai sensi degli articoli 34, 39 o 40. ...”.

V. articolo 2 del regolamento interno (Decisione 003/2020 del collegio) e decisione sul regime linguistico interno (Decisione 002/2020 del collegio): La lingua di lavoro interna è l'inglese.

V. anche Articolo 56 del regolamento interno.

# Processi di informazione nel decidere come chiudere l'indagine



**Nota:**  
DE, FR, IT, EE  
sono solo un  
esempio –  
potrebbero  
essere altri  
Stati membri  
partecipanti

# Articolo 36 – Esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali

Articolo 36(1) del regolamento EPPD: “Quando il **procuratore europeo delegato** presenta un **progetto di decisione in cui propone di portare un caso in giudizio**, la camera permanente, seguendo le procedure di cui all’articolo 35, decide su tale progetto entro 21 giorni. La camera permanente non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione propone di portarlo in giudizio.”

Articolo 13(1) del regolamento EPPD: “I **procuratori europei delegati** agiscono **per conto dell’EPPD nei rispettivi Stati membri** e dispongono degli **stessi poteri dei procuratori nazionali** in materia di indagine, **azione penale** e atti volti a **rinvviare casi a giudizio**, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni stabilite dal presente regolamento. ...”

**Scelta del foro dove esercitare l’azione penale: in principio** (art. 36(3)) è lo **Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato, in subordine** (art. 36(3)): **un altro SM**, se vi sono motivi sufficientemente giustificati per procedere in tal senso, tenuto conto dei **criteri stipulati all'articolo 26 (4) e (5)**

**Possibilità di riunire** vari procedimenti in un unico SM (art. 36(4), consideranda 67, 68)

**Controllo giurisdizionale** (considerando 87(2): “... **gli organi giurisdizionali nazionali, al più tardi nella fase processuale**”.

Sulle camere, v. anche articoli 14 - 24 del regolamento interno.

# Articolo 36 – Esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali

Articolo 36(1) del regolamento EPPD: “Quando il **procuratore europeo delegato** presenta un **progetto di decisione in cui propone di portare un caso in giudizio**, la camera permanente, seguendo le procedure di cui all’articolo 35, decide su tale progetto entro 21 giorni. La camera permanente non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione propone di portarlo in giudizio.”

Articolo 36(4) del regolamento EPPD: “Prima di decidere di portare un caso in giudizio, la **camera permanente** competente può, su proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso, **decidere di riunire vari procedimenti**, qualora diversi procuratori europei delegati abbiano condotto indagini nei confronti della stessa o delle stesse persone, affinché l’azione penale sia esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali di un unico Stato membro che, in conformità del suo diritto, ha giurisdizione per ciascuno di detti procedimenti.”

**Possibilità di riunire** vari procedimenti in un unico SM (art. 36(4), consideranda 67, 68)

V. anche articoli 49 - 51 del regolamento interno su riassegnazione /riunione /separazione dei casi.

# Articolo 36 – Esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali

Articolo 36(1) del regolamento EPPO:

“Quando il **procuratore europeo delegato** presenta un **progetto di decisione in cui propone di portare un caso in giudizio**, la camera permanente, seguendo le procedure di cui all’articolo 35, decide su tale progetto entro 21 giorni. La camera permanente non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione propone di portarlo in giudizio.”

- Quali tipi di decisione di azione penale disponibili a norma del diritto nazionale del PED incaricato ricadrebbero sotto una **“decisione che propone di portare un caso in giudizio”**?
  - Solo imputazioni?
  - O altre alternative equivalenti a norma del diritto nazionale? E quali sarebbero queste?
  - Qual è la differenza con l’articolo 40 (procedure semplificate di azione penale)?
- Quale è, a norma del diritto nazionale, la **soglia** cui deve arrivare il procuratore prima di poter portare un caso a processo?

# Articolo 36 – Esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali

Articolo 36(6) del regolamento EPPD: “Se necessario ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio, l’ufficio centrale **comunica** la decisione di esercitare l’azione penale **alle autorità nazionali competenti, alle persone interessate e alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell’Unione interessati.**”

## Obblighi di informazione

- Per finalità specifiche: **recupero, seguito amministrativo o monitoraggio**

## A chi?

- **autorità nazionali** competenti: autorità amministrative? altre autorità?
- **persone interessate**: partecipanti a procedimenti penali? altre persone?
- **istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione interessati**: Commissione? OLAF, altri?

**Canali di comunicazione?** (perché “l’ufficio centrale”, e non il PED incaricato del caso?)

# Articolo 39 – Archiviazione del caso

Articolo 39(1) del regolamento EPPD: “Se **l’esercizio dell’azione penale è divenuto impossibile** a norma del **diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato** del caso, la camera permanente decide, sulla base di una relazione fornita dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, di **archiviare il caso** nei confronti di una persona per **uno dei motivi seguenti**:

- (a) **morte** dell’indagato o dell’imputato o **liquidazione** della persona giuridica indagata o imputata;
- (b) **infermità mentale** dell’indagato o dell’imputato;
- (c) **amnistia** concessa all’indagato o all’imputato;
- (d) **immunità** concessa all’indagato o all’imputato, a meno che non sia stata revocata;
- (e) scadenza del **termine legale** nazionale per l’esercizio dell’azione penale;
- (f) **pronuncia del provvedimento definitivo** nei confronti dell’indagato o dell’imputato in relazione ai medesimi fatti;
- (g) **mancanza di prove pertinenti.**”

Considerando 81: “... I motivi di archiviazione di un caso sono stabiliti in modo esaustivo nel presente regolamento.”

# Articolo 39 – Archiviazione del caso

Articolo 39(1) del regolamento EPPO: “... a norma del **diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato**, ... decidere di **archiviare il caso** nei confronti di una persona per **uno dei motivi seguenti**:

(a) ... (g) ...”

Considerando 81: “... I motivi di archiviazione di un caso sono stabiliti in modo esaustivo nel presente regolamento.”

- **a norma del diritto dello Stato membro:**
- **norme di attuazione applicabili in base alla procedura penale nazionale dello Stato membro del PED incaricato / del vostro Stato membro?**

# Articolo 39 – Archiviazione del caso

Articolo 39(2) del regolamento EPPO: “Una decisione ai sensi del paragrafo 1 **non preclude ulteriori indagini sulla base di nuovi fatti** che non erano noti all’EPPO al momento della decisione e che diventano noti successivamente alla stessa. La decisione di riaprire le indagini sulla base di tali nuovi fatti è adottata dalla camera permanente competente.”

- Conseguenze dell’archiviazione: in principio, **preclude ulteriori indagini**

Articolo 39(3): “Qualora sia competente ai sensi dell’**articolo 22 (3)**, l’EPPO archivia un caso soltanto previa **consultazione delle autorità nazionali dello Stato membro** di cui all’articolo 25 (6). ...”

- **Obblighi di consultazione:** Proposta del caso alla magistratura nazionale
- V. Articolo 58 del regolamento interno.

# Articolo 40 – Procedure semplificate di azione penale

Articolo 40(1) del regolamento EPPD: “Se il diritto nazionale applicabile prevede una procedura semplificata di azione penale volta alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso sulla base di termini convenuti con l’indagato, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può proporre alla camera permanente competente, a norma dell’articolo 10 (3), e dell’articolo 35 (1), di applicare tale procedura conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.”

- **il diritto nazionale applicabile** prevede una **procedura semplificata di azione penale**
- volta alla pronuncia del **provvedimento definitivo**
- sulla base / previo rispetto di **termini convenuti con l’indagato**
- **condizioni previste dal diritto nazionale**

Siffatte procedure semplificate di azione penale esistono nel diritto nazionale?

Quali sono i dettagli e le modalità di tali procedure semplificate di azione penale?

Che cosa le distingue dalle misure per portare un caso in giudizio a norma dell’art. 36?

# Articolo 40 – Procedure semplificate di azione penale

Articolo 40(2) del regolamento EPPO: “La camera permanente adotta una decisione sulla proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso tenendo conto dei motivi seguenti:

- (a) la **gravità del reato**, sulla base, **in particolare**, del **danno** arrecato;
- (b) la **volontà** dell’indagato di **riparare il danno** causato dalla condotta illecita;
- (c) la conformità dell’uso della procedura agli **obiettivi generali e ai principi di base dell’EPPO** di cui al presente regolamento. ...”

- Il collegio adotta **direttive** sull'applicazione di tali motivi
- Criteri: Devono essere **tutti presenti**, oppure sono **alternativi**?

# Articolo 40 – Procedure semplificate di azione penale

Articolo 40(1) del regolamento EPPO: “... Qualora l’EPPO eserciti competenza in relazione ai **reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima**, il procuratore europeo delegato incaricato del caso **si consulta con le autorità nazionali incaricate dell’azione penale** prima di proporre l’applicazione di una procedura semplificata di azione penale.”

- **Obblighi di consultazione:** Proposta del caso alla magistratura nazionale
- **V. articoli 61 e 62 del regolamento interno.**

Articolo 40(3) del regolamento EPPO: “Se la camera permanente è d’accordo con la proposta, il procuratore europeo delegato incaricato del caso **applica la procedura semplificata di azione penale conformemente alle condizioni previste nel diritto nazionale**, indicandolo nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Una volta che la procedura semplificata di azione penale sia stata ultimata in seguito all’adempimento dei termini convenuti con l’indagato, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di **agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso.** “

- **Applicazione a norma del diritto nazionale**

# Articolo 34 – Rinvii e trasferimenti di procedimenti alle autorità nazionali

L'EPPO **rinvia** i casi alle autorità nazionali se

- non costituiscono un reato a norma degli articoli 22 e 23
- non sussistono più le condizioni specifiche per l'esercizio della sua competenza stabilite all'articolo 25 (2) e (3) del regolamento EPPO
- l'EPPO considera di archiviare un caso nel quale ha esercitato una competenza ai sensi dell'articolo 22 (3) del regolamento EPPO o qualora il danno arrecato all'Unione non sia superiore al danno arrecato a un'altra vittima

Il collegio può emanare direttive che consentano alla camera permanente di **trasferire** un caso alle autorità nazionali

- se il danno arrecato all'UE è inferiore a €100 000 e qualora a norma delle direttive emanate dal collegio la gravità del reato o la complessità del caso non richiedano indagini a livello europeo

Procedure in caso di reati che esulano dalla competenza dell'EPPO

- Articolo 34(5) del regolamento EPPO: Se entro un termine massimo di 30 giorni le autorità nazionali competenti non accettano di farsi carico del caso, l'EPPO rimane competente (salvo i casi di cui agli articoli 22 e 23).
- Articolo 34 (7), (8) del regolamento EPPO: **trasferimento** del fascicolo all'autorità nazionale, l'EPPO si astiene dall'adottare ulteriori misure d'indagine o inerenti all'azione penale e chiude il caso, **notifica/informazione** alle pertinenti autorità nazionali, istituzioni dell'Unione (OLAF, ecc.), persone indagate o imputate, vittime del reato

V. anche Articolo 57 del regolamento interno.

# Articolo 35 – Chiusura delle indagini

Articolo 35(1) del regolamento EPPO: Quando ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione, il PED incaricato del caso


- presenta, **al procuratore europeo incaricato della supervisione,**
- una **relazione contenente una sintesi del caso e un progetto di decisione**
- Il **PE** trasmette tali documenti alla camera permanente competente, corredandoli, **ove necessario, della propria valutazione**
- Se la camera permanente decide **conformemente a quanto proposto dal PED, quest'ultimo procede di conseguenza**

Non è richiesto che la camera permanente riprenda in esame il fascicolo, ma ai sensi dell'art. 10(6): Tutto il materiale riguardante un caso è accessibile, su richiesta, alla competente camera permanente ai fini della preparazione delle decisioni.

Articolo 35(2): Qualora ritenga di **non decidere conformemente a quanto proposto dal PED**

- **la camera permanente procede, ove necessario, a un proprio riesame del fascicolo**
- prima di **adottare una decisione definitiva** (ove possibile senza ulteriori interventi del PED) o
- di **impartire ulteriori istruzioni al PED** – p.es. indagini supplementari nell'ottica di portare il caso a giudizio anziché archivarlo, o cambiamento delle condizioni che l'imputato deve soddisfare (art. 40, procedura semplificata di azione penale)

# Processi decisionali alla chiusura dell'indagine



**Nota:**  
DE, FR, IT, EE sono solo un esempio – potrebbero essere altri Stati membri partecipanti

# Decisioni da prendere a norma del diritto nazionale

Articolo 5(3) del regolamento EPPO: “Le indagini e le azioni penali a nome dell’EPPO sono disciplinate **dal presente regolamento. Il diritto nazionale** si applica **agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento.** Salvo disposizione contraria del presente regolamento, **il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso** ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1. Qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto nazionale che dal presente regolamento, prevale quest’ultimo.”

Articolo 13(1) del regolamento EPPO: “I **procuratori europei delegati** agiscono **per conto dell’EPPO nei rispettivi Stati membri** e dispongono degli **stessi poteri dei procuratori nazionali** in materia di indagine, **azione penale** e atti volti a **rinvviare casi a giudizio**, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle **condizioni stabilite dal presente regolamento.** I procuratori europei delegati sono responsabili delle indagini e **azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate** o da essi rilevate avvalendosi del diritto di **avvocazione.**

I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di **portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l’imputazione,** partecipare all’**assunzione delle prove** ed esercitare i rimedi **disponibili in conformità del diritto nazionale.**

# Procedimenti penali / fase processuale

**Articolo 86 TFUE:** “(2) [l’EPPO] esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri...

(3) I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto dell’[EPPO], le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.”

Articolo 5(3) del regolamento EPPO: “... **Il diritto nazionale** si applica **agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento**. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, **il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso** ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1. Qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto nazionale che dal presente regolamento, prevale quest’ultimo.”

Articolo 13(1) del regolamento EPPO: “... I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di **portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l’imputazione**, partecipare all’assunzione delle prove ed esercitare i rimedi **disponibili in conformità del diritto nazionale**.

➤ Procedimenti penali / fase processuale governati dal diritto nazionale

➤ **v. anche regolamento EPPO:** Art. 36 (5) (competenza dell’organo giurisdizionale nazionale),  
art. 37 (2) (valutazione delle prove),  
art. 40 (1) (procedura conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale),  
art. 42 (1) (controllo degli organi giurisdizionali nazionali), art. 45 (2) (fascicolo)



Maria Teresa Orlando  
Procuratore Europeo Delegato

[Maria-teresa.ORLANDO@ext.ec.europa.eu](mailto:Maria-teresa.ORLANDO@ext.ec.europa.eu)